

ATTO N. DD 3727

DEL 23/09/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 213

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

**OGGETTO:** COMUNE DI BORGARO TORINESE – VARIANTE PARZIALE DENOMINATA “9-01 PIP VIA GARIBALDI” AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

**Premesso** che per il **Comune di Borgaro Torinese** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con Decreto Ministeriale n. 2145 del 1 ottobre 1971, successivamente modificato con Variante Generale approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 53-27631 del 23/08/1983, alla quale sono state apportate n. 5 Varianti Strutturali di approvazione regionale;
- ha approvato n. 25 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 28/03/2019 la Variante Strutturale n. 9 di informatizzazione e aggiornamento della carta di sintesi, con cui si è provveduto all'aggiornamento della cartografia anche a seguito dell'istituzione del Comune di Mappano;
- ha adottato con Deliberazione C.C. n. 31 del 30/07/2020 il Progetto preliminare della Variante parziale denominata “9-01 PIP Via Garibaldi” al PRGC vigente, ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 14/08/2020 con nota prot. 7837/6.1 (ns. prot. 56762 del 17/08/2020) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n. VP-019/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.553 abitanti nel 1971, 8.548 abitanti nel 1981, 10.544 abitanti nel 1991, 12.754 abitanti nel 2001 e 13.620 abitanti nel 2011, dati che confermano l'incremento costante della popolazione;
- superficie territoriale di 1.433 ettari di pianura, dei quali 1.404 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 29 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.044 ettari appartengono alla Classe II, pari a circa il 73% del territorio comunale e 38 ettari sono caratterizzati dalla presenza di aree boscate;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 4 della Città Metropolitana di Torino denominata “AREA METROPOLITANA TORINESE NORD” ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 1 denominato “AMT-NE” di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale “ ... riferimento territoriale più adeguato

*per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";*

- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A., tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale"
- insediamenti produttivi: il PTC2 individua un ambito produttivo di II livello;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla Tangenziale Nord di Torino, dalla Superstrada Torino – Aeroporto Caselle, dalle Strade Provinciali n. 2 di Germagnano, n. 223 di Santa Cristina, n. 267 di Lombardore, n. 711 di Villaretto, n. 9 di Altessano e n. 501 della Reggia;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè - Lanzo – Ceres;
  - è interessato dal tracciato, proposto da R.F.I., della linea ferroviaria ad Alta Capacità Torino – Lione;
  - è interessato dalla presenza di 11 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è compreso nell'Ambito Nord 5 con i Comuni di: Mathi, Grosso, Nole, Villanova C.se, Ciriè, Robassomero, San Maurizio C.se, Caselle, Torino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di Bacino del fiume Po;
  - è attraversato, lungo il confine con Venaria Reale, dal Torrente Stura di Lanzo che presenta dinamiche idrogeologiche ad elevato rischio rispetto al quale il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A (89 ha), B (83 ha) e C (85 ha); di particolare rilevanza va considerata l'erosione spondale lungo la riva sinistra dello Stura, in località Collaretto;
- tutela ambientale:
  - il PTC2 individua la Zona naturale di salvaguardia "Tangenziale Verde e laghetti della Falchera", di connessione tra parchi urbani e regionali, denominata primo stralcio relativo alle aree di ex proprietà della BOR.SET.TO srl, per una superficie complessiva di circa 2.423.175 mq, ripartita tra i comuni di Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Torino;
  - l'Area Protetta Regionale Istituita "Parco Regionale La Mandria" (zona preparco) interessa una superficie comunale di 50 ettari;

**dato atto** dato atto il P.R.G.C. di Borgaro Torinese è **stato adeguato** al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), con la Variante Strutturale n. 4, approvata con Deliberazione G.R. n. 19-14831 del 21/02/2005;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 31 del 30/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale denominata "9-01 PIP Via Garibaldi", adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare le modalità di intervento attualmente previste per le aree facenti parte del PIP nel distretto urbanistico 1, isolato 32, S.U.E. 1, poste tra le vie Lanzo, Mazzini e Garibaldi, attraverso la variazione della perimetrazione del S.U.E. e la sostituzione della tipologia di piano esecutivo prevista per l'attuazione della trasformazione da P.I.P. a P.E.C.;

**preso atto** che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS“. Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell’ “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto che**, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 31 del 30/07/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale denominata “9-01 PIP Via Garibaldi” al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30 settembre 2020;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad

*infrastrutture*"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

## **DETERMINA**

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale denominata "9-01 PIP Via Garibaldi" al P.R.G.C. vigente del Comune di Borgaro Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 31 del 30/07/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei

confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale denominata "9-01 PIP Via Garibaldi" al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Borgaro Torinese, le seguenti osservazioni:
  - Si rammenta che, qualora a seguito della ridefinizione del perimetro del S.U.E. oggetto di modifica si configuri una diminuzione della **superficie territoriale** per le attività economiche di cui all'art. 17 comma 5 lettera f) della L.U.R., nel caso di future Varianti parziali sarà necessario aggiornare la voce "*Totale delle ST per attività economiche esistenti e previste*" presente nel prospetto numerico riportato nella premessa dell'atto di adozione della Variante e nell'elaborato "Relazione Illustrativa";
  - Preso atto che dagli elaborati della Variante emerge che "*il Comune non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini*", si ricorda la verifica del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 19 delle N.d.A. della "Variante Seveso" di adeguamento del PTC al D.M. 9/5/2001. In particolare detto articolo non ammette, entro le distanze di sicurezza ivi definite per le aziende "Sottosoglia Seveso", la realizzazione di insediamenti con le caratteristiche di cui alle categorie A e B - Tabella 1/Categoria territoriali dell'allegato al D.M. 09.05.2001;
  - L'"Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale" della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS", e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede";
  - A titolo collaborativo si segnala la discordanza relativa alla numerazione della scheda normativa riportata nell'Allegato D dell'elaborato "Relazione Illustrativa" (n° 109) rispetto a quanto indicato in diversi paragrafi del suddetto elaborato (n° 144);
3. **di trasmettere** al Comune di Borgaro Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23/09/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)

Firmato digitalmente da Giannicola Marengo